CAMERA DEI DEPUTATI N. 3406

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell'ONU

Presentata il 27 novembre 1993

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Solo da poco tempo siamo usciti da una situazione di massimo pericolo, caratterizzata dalla divisione del mondo in blocchi, dalla lotta tra i sistemi e dal potere, superiore a tutti gli altri poteri, delle armi nucleari; non solo la nostra società e la nostra vita erano minacciate di distruzione, ma erano anche profondamente influenzate e inquinate da quella condizione di conflitto permanente e di primato delle armi di sterminio che informava tutto l'ordine politico.

Con la grande svolta dell'86, quando Gorbaciov, con la « dichiarazione di Nuova Delhi » passò a una politica volta a costruire « un mondo libero dalle armi nucleari e non violento », con i grandi eventi dell'89 e le decisioni che portarono alla caduta del muro di Berlino e agli accordi per il disarmo e per la revoca della minaccia nucleare, quell'ordine è finito.

Ma non sono finite le ambizioni di potenza e di dominio, le tensioni e le ragioni dei conflitti; e con la guerra del Golfo la violenza istituzionalizzata delle armi è stata ripristinata come regola di governo nei rapporti tra gli Stati e strumento privilegiato per la gestione delle controversie internazionali.

La società politica, non solo italiana, ma europea e mondiale, si trova dunque ora ad un bivio, si trova dinanzi a due strade. Ognuna di queste due strade ha un cippo di partenza. Uno è la scelta di non violenza e di ripudio della guerra che, già formulata nel '45 dopo la grande guerra mondiale, è rimasta sommersa fino a quando è stata riproposta con forza dalle nuove visioni politiche e dagli atti che hanno portato ai cruciali mutamenti in

Europa, allo smantellamento di Comiso, alla distruzione dei missili nucleari in Europa, ai grandi trattati di Helsinki, di Vienna e di Parigi. L'altro cippo di partenza è rappresentato dalla guerra del Golfo, dalla rivendicazione e rilegittimazione del primato della forza e delle armi, dal « nuovo modello di difesa », dalla spinta al passaggio agli eserciti mercenari e alla guerra come mestiere.

Questi due modi di pensare il mondo e il futuro, questi due scenari alternativi, sono ambedue ai nastri di partenza. Nessuno dei due ha ancora il futuro per sé, nessuno dei due ha vinto sull'altro. La partita è ancora tutta da giocare.

Opportunità e pericoli dell'attuale fase costituente.

Quello che è certo, è che sta cambiando la struttura del mondo. L'umanità intera, e non solo l'Europa, è entrata in fase costituente, analogamente a ciò che avvenne nel 1945 alla fine della seconda guerra mondiale; e anche in Italia, dopo un lungo periodo di stasi – stabilità o stagnazione che fosse – si è accesa una gran febbre di novità, così che anche i conservatori si fanno campioni del cambiamento, e le stesse istituzioni sembrano talvolta applicarsi a distruggersi, per poter ricostruirsi in altro modo.

Tuttavia occorre una strategia del cambiamento, per non rischiare di mancare i risultati e di perdere princìpi e regole di convivenza irrinunciabili. Questo vale per l'Italia, dove occorre un criterio di riferimento molto forte, di priorità e di valore, per discernere tra tutte le riforme proposte o già in atto; e vale per il mondo, dove il gioco spontaneo delle forze non più trattenute nella gabbia nucleare, può innescare un processo di disordine-repressione, con la ricaduta in una situazione di guerra e di dominio ancora peggiore di quella da cui siamo usciti.

In effetti siamo in una condizione a rischio. E' vero che avremo migliaia di testate nucleari in meno. Ma 33 milioni di poveri negli Stati Uniti sono troppi, un miliardo di poveri nel mondo sono troppi; 33.960 bambini iracheni morti nei primi cinque mesi del 1992 per effetto dell'*embargo* sono troppi; i « ragazzini della strada » uccisi in Brasile sono troppi; i popoli non liberati sono troppi; i morti per fame in Asia, Africa e America Latina sono troppi; troppo grande è il divario tra popolazioni ridottissime che godono di immensi spazi e immense risorse, come in Canada o in Australia, e popolazioni esorbitanti chiuse in spazi troppo stretti e avari di risorse, come in India o in Bangladesh; troppo duro per le popolazioni uscite dal collettivismo è l'impatto col nuovo sistema economico, che nella fase di transizione non riesce a provvedere nemmeno alle cose più essenziali; e troppo grande è lo scarto tra bisogni, desideri e aspettative che ovunque sono crescenti e i beni destinati a soddisfarli, che per molti restano irraggiungibili. C'è troppo di tutto ciò perché il mondo possa avere la pace.

E ci sono altri fattori, non materiali, ma culturali e spirituali, che fanno emergere un grandissimo pericolo. Sono sentimenti che nelle società ricche traggono origine dall'inconscio collettivo, dal senso della perduta stabilità, dalla paura del futuro, dal timore di non conservare i diritti o i privilegi acquisiti, e che si esprimono in una ricerca di esclusività, in una esacerbata affermazione di identità, in una ostilità per lo straniero, in un ostracismo per il diverso, in una caduta delle garanzie giuridiche, in una difesa corporativa del proprio gruppo, o regione o nazione, in un daltonismo sociale che non ha occhi per il colore della pelle degli altri. Questi sentimenti sono storicamente alla base delle culture di destra e di guerra, e tali culture a loro volta alimentano i fascismi.

La grande ondata di violenza che si è abbattuta sull'Europa, e che colpisce indiscriminatamente l'ebreo, il turco, l'arabo, o anche semplicemente « il meridionale », è già qualcosa di più che il sintomo di una malattia, è la malattia. Essa è qualcosa che comprende e supera l'antisemitismo, il razzismo, la xenofobia: è la difesa

parossistica di sé perseguita, peraltro illusoriamente, attraverso l'esclusione dell'altro. La malattia è appunto l'esclusione: l'altro, per il suo esserci, per il suo essere diverso, è percepito come una minaccia, come un attentato alla propria identità, come un concorrente, insomma come un nemico; e dunque da cancellare, da escludere.

C'è oggi un pericolo di fascismo in Europa; non certo il fascismo che l'Italia e la Germania hanno già conosciuto, perché le tragedie storiche non si ripetono mai eguali; è vero però che il grembo che quel fascismo aveva generato si è rinvigorito, secondo la profezia di Brecht, ed è oggi, nella crisi profonda della coscienza europea, capace di generare nuove incarnazioni di quella medesima malattia storica e politica.

Se oggi rileggiamo il discorso pronunciato nel 1988 dall'ex Presidente del Bundestag, Jenninger, con l'analisi delle condizioni prossime o remote che avevano preparato in Germania l'avvento del nazismo; e se rileggiamo il discorso pronunziato nel 1951 all'Augustinianum di Milano da un nostro padre costituente, Giuseppe Dossetti, con l'analisi delle cause profonde che avevano favorito l'avvento del fascismo in Italia, non possiamo non riscontrare con allarme che molti di quei germi e di quelle cattive radici sono presenti anche oggi, anche nelle società e nelle culture che si professano democratiche.

Jenninger aveva chiamato in causa giudizi e stati d'animo negativi od ambigui, già presenti nella società e nella cultura tedesca, che il nazismo aveva portato fino all'estrema e più agghiacciante perversione. La protesta che non ci fu nel 1938 per gli eccidi degli ebrei nella « notte dei cristalli », non c'era stata neanche quando essi erano stati privati dei loro diritti, quando erano stati ridotti a « non persone », quando era stato smontato lo Stato di diritto. In questa omertà verso il nazismo erano confluite, secondo il Presidente del Bundestag, le frustrazioni generate dalla Repubblica di Weimar, le insofferenze verso il sistema dei partiti e verso un pluralismo rispettoso delle minoranze, l'avversione piccolo-borghese alla modernità; vi erano confluiti la soddisfazione per i successi internazionali della Germania, per l'incipiente benessere e la piena occupazione e il timore che tale « miracolo » del regime potesse interrompersi; vi erano confluiti un antisemitismo che veniva da lontano, e « la convinzione, da parte di molti tedeschi, che l'esistenza degli ebrei rappresentasse davvero un problema e che ci fosse davvero qualcosa come una "questione ebraica" »; su questa società il nazionalsocialismo aveva esercitato la sua seduzione, rendendola « capace di mettere uomo contro uomo nello spirito di un uso del potere spregiudicato e fanatico ».

A sua volta Giuseppe Dossetti nel 1951 affermava che il problema di fronte a cui si trovava in quel momento l'Italia non era relativo a questa o quella riforma od opinione particolare da fare ma una scelta fondamentale che tutte le includeva e qualificava, e la grande scelta era tra fascismo o non fascismo. Non si trattava del fascismo nella forma storica e accidentale che aveva assunto nel ventennio, ma di quel contenuto sostanziale del fascismo che aveva inquinato fin dall'inizio lo Stato italiano e che ancora non era stato superato.

Nella ricostruzione di Dossetti il fascismo del '22 non era stato tanto la reazione ad una rivoluzione socialista o comunista che non c'era mai stata, e che anzi a quel punto era già stata sconfitta (secondo una intuizione di Turati che vedeva il fascismo ascendente quanto il socialismo è declinante) ma era stato frutto di mali antichi della storia italiana, dall'unificazione compiuta come conquista regia, che aveva lasciato il Sud preda di rapporti feudali e il mondo contadino arretrato e politicamente irretito nelle clientele, alla repressione antioperaia e al protezionismo industriale cominciati con la crisi di fine secolo, alla squalifica del Parlamento trascinato contro la sua volontà nella guerra del '15, al tentativo

delle classi dirigenti liberali di rispondere col trasformismo all'insorgenza delle masse popolari reduci dalle illusioni e dai sacrifici della guerra; problemi che si riproponevano nel secondo dopoguerra, aggravati dalla guerra fredda e dalle conseguenze interne dello scontro tra i blocchi.

Se rievochiamo queste pagine di storia europea e delle interpretazioni che ne sono state date, non è per stabilire delle impossibili analogie con la situazione attuale che è del tutto diversa. Vero è però che vi sono delle costanti che continuano o che ritornano. Nazionalismi e micronazionalismi sono di nuovo irruenti in Europa, spesso in lotta tra loro. I fantasmi del nazismo e del fascismo vengono risuscitati e anzi orgogliosamente inalberati dai « naziskin ». Nonostante i rigurgiti di antisemitismo, sono ben pochi oggi a credere che esista una « questione ebraica »; ma c'è una « questione extracomunitaria », c'è l'angoscia dello straniero, il timore che egli venga a mettere in pericolo o a toglierci il lavoro, la casa, il benessere che del resto abbiamo da poco e molti ancora non hanno; c'è la convinzione che non la giusta risposta alle loro esigenze, ma l'esistenza stessa degli extraeuropei del Sud e del Terzo Mondo rappresenti un problema, sia dentro che fuori dei nostri confini, tanto che gli stessi « modelli di difesa » vengono ridisegnati come risposta a una « minaccia » che viene da Sud; il divario strutturale e l'antagonismo tra le due Italie si accentuano, il problema del Mezzogiorno giace ancora irrisolto, e le reti delle clientele si sommano e confondono con quelle della criminalità, mentre la mafia, ingigantita dallo spettacolo della sua ferocia e del marasma statale, sembra invincibile; crescono la protesta contro il sistema dei partiti, non senza loro colpa, e l'insofferenza verso un pluralismo garantista dei diritti individuali e rispettoso delle minoranze; si giudica debole il pensiero e si vuole forte il potere, è denigrato il diritto mentre alligna l'idea che con soluzioni di forza i drammi possano essere addossati agli altri e i conflitti risolti a proprio favore.

Resistenza e pace.

È in questo scenario così complesso e difficile, che si pone il compito, da tutti ritenuto necessario, di costruire un nuovo ordine interno e internazionale, sulla scia della crisi e dell'esaurimento del vecchio. Di tale nuovo ordine non esiste, giustamente, né modello, né prototipo, né un progetto completo in ogni sua parte. Le ideologie che lo promettevano sono fallite. Si tratterà dunque di un processo, di una grande impresa collettiva, con molti protagonisti, molte incognite, molte alternative, e senza mai il termine di una realizzazione compiuta. Ma proprio perché si tratta di un processo aperto, sono molto importanti gli ingredienti che si mettono in esso, è importante che non siano smarriti i valori e le norme, accreditati da lunghe tradizioni, le conquiste etiche e civili, le realizzazioni più alte della politica e del diritto, le esperienze e le lezioni del passato, le eredità positive delle antiche rivoluzioni; è con questo corredo che ognuno giocherà le sue carte, metterà in gioco i suoi valori, farà valere le sue aspettative. Ma prima di tutto è necessario che siano stabilite come invalicabili le condizioni senza le quali questo processo non sarebbe possibile, sarebbe brutalmente rovesciato e interrotto, e un nuovo ordine non potrebbe costruirsi. Queste condizioni sono che sia salvata la libertà e che sia esclusa la guerra. Le due sfide preliminari sono perciò che si resista al fascismo e sia scelta la pace; pace che non si pretende qui di assumere nel senso già compiuto che la assimila a un ordine di solidarietà e di giustizia, ma nel senso determinato e immediato che consiste intanto nel ripudio della guerra come istituzione legittimata e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e di offesa o imposizione di volontà agli altri popoli.

Questi due punti fermi non sono un programma politico, ma sono, a nostro avviso, il criterio e il presupposto di ogni programma politico, l'opzione politica dirimente rispetto a ogni riforma o pro-

getto di rinnovamento interno e internazionale.

In ogni problema o conflitto politico, anche di ordine interno, anche relativo alle condizioni di lavoro e di vita, alle scelte economiche o alla distribuzione ed uso delle risorse, c'è sempre infatti una soluzione di guerra, che « mette uomo contro uomo », che gioca il potere come dominio e che ha nella forza il suo ultimo criterio, e c'è una soluzione di pace che mette gli uomini insieme, ne assume le contraddizioni cercandone il superamento nel consenso, nel rispetto di regole a tutti comuni, e nell'uso di un potere volto a comporre nella giustizia e nel diritto gli interessi di tutti. È questa, nel senso sostanziale, la scelta tra fascismo e non fascismo.

Il ripudio della guerra come condizione della politica.

Nell'ordine internazionale questa scelta si pone, in modo specifico e determinato, come ripudio della guerra. È questa oggi, la necessità più stringente. Venuta meno infatti l'interdizione della guerra derivante di fatto dall'equilibrio strategico tra i blocchi e dal terrore nucleare, la stessa drammatica situazione del mondo, con i suoi nodi economici, demografici ed ecologici, che sembrano politicamente inestricabili, con il conflitto Nord-Sud, con la disgregazione dell'Europa dell'Est, con i nazionalismi e i fondamentalismi insorgenti, con vastissime aree di perdurante oppressione politica e di miseria generalizzata, e con gli stati d'animo e le culture che prima abbiamo evocato, rende molto grande il pericolo che la guerra o un proliferare di guerre finisca per essere la risposta privilegiata al disordine prodotto dai problemi irrisolti.

L'esperienza della guerra del Golfo, scelta come strumento per ristabilire l'ordine internazionale, e che molti considerano così ben riuscita da rappresentare il prototipo di futuri conflitti dello stesso tipo « rapidi, efficaci e con poche vittime », per i quali già si stanno ristrutturando gli eserciti, dice che si tratta di un pericolo tutt'altro che remoto.

Ma tale scelta di guerra va respinta, non per un pacifismo pregiudiziale e assoluto, o puramente ideale, o astratto, ma per una precisa ragione politica. Se non si ricorre alla guerra, i problemi che incombono devono essere per forza altrimenti risolti. Le soluzioni, anche parziali, anche graduali, anche intermedie, devono essere trovate. La politica, tutt'altro che svigorita o declassata, trova qui il suo più alto cimento. L'invenzione creativa, la cultura, il diritto, le fedi, il negoziato, il dialogo, le conquiste di civiltà trovano qui il loro campo di esercizio, la sfida a superarsi, a cercare nuove sintesi e nuovi approdi. È da qui che parte la costruzione del nuovo ordine mondiale. La guerra è un arresto del processo, una risposta reazionaria, una via d'uscita illusoria; è un mito, perché suppone che i problemi possano essere cancellati, invece che risolti.

In questo senso la guerra del Golfo, dal suo inizio con l'aggressione irachena al Kuwait, alla sua conclusione con le ruspe armate che seppellivano i soldati vivi nel deserto, non è il punto di partenza di un nuovo ordine mondiale, ma è il punto d'arrivo del vecchio, appartiene allo stesso ordine che ha generato due guerre mondiali e l'orrore di Auschwitz; e la guerra civile jugoslava ne è il primo corollario.

Il ripudio della guerra è, al contrario, l'inizio di un nuovo corso; non certo il raggiungimento, ma il presupposto, il punto d'avvio e il principio generatore di una società nuova. E qui sta anche la prova a cui il sistema di mercato, il capitalismo, deve alfine misurarsi. Esso ha vinto tutto, si dice, non ha più concorrenti su tutta la terra. Ora dunque deve combattere con se stesso; deve dimostrare, come una volta, agli esordi del « pensiero politico nuovo », lo sfidò a fare Gorbaciov, se è in grado di sussistere e svilupparsi separandosi dal militarismo, rifiutando la guerra, rinunciando al dominio, desistendo dallo sfruttamento e dallo scambio ineguale col Terzo Mondo, abbandonando la violenza. La risposta democratica, di principio, è che questo è possibile. Ma lo

sarà, lo potrà essere anche nella realtà? È questo il vero terreno del conflitto, è questa la questione su cui si gioca il futuro del mondo, e anche quello della nostra vita quotidiana e comune.

Perché le cose si mettano su questa strada, occorre un concorso di azioni diverse e di forze diverse. Nessuno può farcela da solo; nessuna delle culture politiche e delle forze storiche le cui origini risalgono alle ideologie ottocentesche, si è dimostrata pari al compito di realizzare la pace e salvare la libertà; per quanto la pace e la libertà figurassero nei loro programmi, esse non sono state infatti in grado di superare il sistema politico che include la guerra, e se sono riuscite a sconfiggere il fascismo, non sono state però in grado di evitarne e impedirne l'ascesa.

Per realizzare l'obiettivo di una politica liberata dalla guerra e convertita a strumento e presidio della liberazione umana, occorre dunque fare appello a diverse forze e tradizioni, spostarle su questo terreno primario di confronto, chiamarle ad azioni e fronti di lotta comuni, non per una logica di schieramento o per una strategia di potere, ma perché la natura stessa dell'impresa esige l'interazione di diversi mondi ideali e la convergenza di diversi soggetti in operazioni e iniziative comuni.

Azioni unite (joint ventures) *per il ripudio della guerra e il servizio alla libertà.*

Una di tali iniziative comuni è quella che qui proponiamo. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, che sottoponiamo alla firma dei cittadini, recante norme per l'attuazione dell'articolo 11 della Costituzione e degli impegni enunciati nel preambolo dello statuto dell'ONU: il che vuol dire ripudio della guerra e servizio alla libertà degli uomini e dei popoli. Ma questa iniziativa, il cui ambito proprio è quello legislativo, e la cui efficacia normativa illustreremo tra breve, è nello stesso tempo l'esempio e il prototipo di altre iniziative comuni che in altri ambiti, politico, economico, culturale, religioso, potrebbero essere assunte, sempre improntate al criterio dirimente del rifiuto della guerra e della salvezza della democrazia: ciò per cui il diritto da solo, per quanto essenziale, non basta.

Noi pensiamo che per incentivare, promuovere e sostenere tali iniziative, si potrebbe creare una specie di centro permanente, di struttura di servizio, di luogo di incontro di energie e di competenze diverse. Si potrebbe prendere a modello una delle istituzioni più caratteristiche e moderne dell'economia capitalistica, la *joint venture*, e riprodurla in altro contesto e con altre finalità. Come le *joint ventures* sono le strutture in cui diversi soggetti ed imprese mettono insieme capitali, saperi e destini per produrre dei beni e realizzarne il profitto, così si possono costituire delle *joint ventures* in cui mettere insieme azioni, competenze e carismi per costruire la pace e promuovere la liberazione; delle *joint ventures*, delle « azioni unite per il ripudio della guerra e il servizio alla libertà »; delle « azioni unite » per la resistenza alla violenza delle istituzioni e del potere, e per l'incremento della giustizia e del diritto, al fine di trarne il profitto di una convivenza più umana; azioni unite per progettare, realizzare o anche semplicemente per mettere in comunicazione tra loro progetti e iniziative di pace per le diverse situazioni di crisi, le città e gli ospedali, il Centro America e Israele e la Palestina, il terzo escluso delle società ricche e la disperazione delle società povere. Tali *joint ventures*, o comitati o segretariati delle Azioni Unite potrebbero nascere sia in sede locale che nazionale, e anche, se possibile, in sede internazionale.

« Azioni Unite » vuol dire mettere insieme delle azioni, non confondere tra loro dei soggetti, non stemperare le differenze, non far venir meno le identità. Ognuno resti com'è e dov'è, con le sue tradizioni, le sue convinzioni e le sue bandiere, nel rispetto ognuno dell'essere dell'altro. Ma assumendo la priorità del ripudio della guerra e del servizio alla libertà, dove la libertà di ciascuno sia al servizio della libertà degli altri, ognuno può investire

qualcosa in questa impresa comune; si possono investire soldi, azioni, idee, iniziative politiche e giuridiche, mobilitazioni popolari e controinformazione, attività teoretiche e contemplazione; e qualcuno potrebbe ritenere che valga la pena di investirvi la vita.

Tenendo presente questa più generale prospettiva, vediamo ora quali sono i contenuti e le ragioni della proposta di legge che qui viene illustrata.

Le ragioni di necessità e di urgenza che motivano questa legge.

Le drammatiche vicende che hanno contrassegnato la crisi e la guerra del Golfo e che hanno fatto sì che l'Italia si sia ritrovata in guerra, per la prima volta dopo 45 anni, malgrado l'esistenza nell'ordinamento costituzionale di un principio che sancisce un incontrovertibile ripudio della guerra, hanno fatto sì che si riproponesse l'attualità dell'articolo 11 della Costituzione.

Spontaneamente si è creato un movimento di massa contro la guerra che ha avuto il suo fulcro nell'esigenza di far rivivere nel Paese quel principio di civiltà giuridica che il potere aveva sacrificato e che i *mass media* avevano apertamente disatteso. È accaduto che il Capo del Governo invocasse proprio il principio pacifista, sancito dall'articolo 11 della Costituzione, per legittimare l'intervento dell'Italia e che alla guerra, con un artifizio verbale, venisse cambiato nome perché il Parlamento potesse avallarla sbrigativamente e con una procedura inusitata.

Il dibattito sulla efficacia, la giuridicità e l'attuabilità dell'articolo 11 della Costituzione è uscito così dai circoli ristretti dei giuristi ed è diventato una grande e drammatica questione nazionale.

Ad esso è strettamente intrecciata la riflessione sui fondamenti dello statuto dell'ONU, sul ruolo che hanno svolto le Nazioni Unite, e sull'interazione fra l'intervento della coalizione e le funzioni dell'ONU.

Sul piano interno la violazione del principio pacifista ha accelerato ed in un certo senso incoraggiato tentativi e pretese di svolta autoritaria, che erano in atto già da tempo e che hanno contrassegnato, fra l'altro, le più autorevoli proposte di riforma istituzionale, che sotto molti profili possono risultare funzionali alla guerra.

Si è constatato che la violenza del diritto alla pace comporta e favorisce la violazione di altri diritti e di altre libertà fondamentali.

Innanzitutto il diritto all'informazione, che è stata « militarizzata » e piegata alle esigenze belliche, poiché, come è stato sottolineato, la guerra si combatte anche con i *mass media*, che sono stati così indirizzati a minimizzare e nascondere le atrocità del conflitto e ad esaltarne i caratteri di potenza, rapidità ed efficacia.

In secondo luogo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero: così se il Presidente Cossiga ha attaccato i magistrati firmatari dell'appello dei giuristi del 26 gennaio 1991, un tribunale della Repubblica, processando un pacifista, ha ritenuto che la libertà di riunione e manifestazione del pensiero fosse meno rilevante e meritevole di tutela rispetto all'incondizionata obbedienza agli ordini delle autorità.

Soltanto con un doppio artifizio giuridico, dapprima cambiando nome alla guerra e poi ricorrendo ad un decreto-legge dell'ultima ora (il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88), si è evitato di risuscitare il codice penale militare di guerra. Ciò avrebbe comportato non solo la reintroduzione della pena di morte, ma la criminalizzazione di ogni forma di dissenso o di critica alla guerra, attraverso un corpo di norme che appartiene alla notte della storia.

La facilità con cui l'Italia ha rilegittimato la guerra come strumento al servizio della politica, ha dimostrato che, in realtà, la pace era già perduta all'interno e che il principio del ripudio della guerra e della cooperazione alla costruzione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni era stato di fatto abbandonato e reso inoperante

ben prima di venire formalmente e troppo facilmente violato con la decisione dell'intervento militare nel Golfo.

Sotto il profilo della scienza giuridica è ormai da tempo acquisito che i princìpi fondamentali della Costituzione, anche quelli che hanno una forte dimensione programmatica, hanno piena validità ed efficacia giuridica nel nostro ordinamento.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, per poter assicurare la loro piena operatività è necessario un percorso di attuazione, sia attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari, sia attraverso l'intervento della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, sia attraverso la partecipazione popolare. Di ciò si resero conto gli stessi Costituenti.

« Questo progetto di Costituzione – affermò significativamente Calamandrei – non è l'epilogo di una rivoluzione già fatta, ma è il preludio, l'introduzione, l'annunzio, di una rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare ».

Malgrado il cammino compiuto le promesse di libertà e di giustizia che i Costituenti hanno fatto al popolo italiano hanno trovato soltanto in parte attuazione.

Bisognerà attendere 22 anni ed una legge dello Stato « lo statuto dei diritti dei lavoratori », perché i diritti civili potessero trovare tutela anche nei confronti del potere privato all'interno della fabbrica e perché la Costituzione potesse conquistare un vasto territorio da cui era stata fino ad allora rigorosamente esclusa.

Ci sono voluti trent'anni perché con la legge 11 luglio 1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare), si cominciasse a dare una timida attuazione al principio affermato dall'articolo 52 della Costituzione per cui « l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ». Principio, questo, la cui perdurante e diffusa disapplicazione è emersa con la vicenda Gladio.

Il principio pacifista-internazionalista di cui agli articoli 10, primo comma, ed 11 della Costituzione, che i padri costituenti avevano concepito, non solo per « salvare le future generazioni dal flagello della guerra », ma anche per fondare un indistruttibile patto di fratellanza fra il popolo italiano e tutti gli altri popoli del mondo, non ha virtualmente avuto alcuna disciplina di applicazione ed è stato contraddetto in mille occasioni dalla prassi politica di governo.

Soltanto con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, è stata organicamente disciplinata (peraltro in modo insoddisfacente) quell'attività di cooperazione allo sviluppo che il principio della giustizia fra le nazioni esige in modo indiscutibile.

Il settore del commercio internazionale delle armi, in cui l'Italia aveva conquistato un triste primato, consolidando regimi irriguardosi dei diritti dell'uomo ed alimentando le loro imprese bellicose, che invece aveva l'obbligo giuridico di impedire (o almeno scoraggiare), è stato oggetto di una accanita battaglia politica per la resistenza opposta dal complesso militare-industriale che ha cercato di bloccare ogni iniziativa legislativa in materia.

Alla fine è stata approvata una legge per il controllo del commercio delle armi (legge 9 luglio 1990, n. 185) che, malgrado taluni aspetti positivi, ha sostanzialmente fallito l'obiettivo di regolare la materia in modo coerente con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione.

È rimasto, invece, completamente privo di disciplina il problema della partecipazione dell'Italia alla sicurezza internazionale, in conformità agli obblighi derivanti dalla nostra adesione al sistema delle Nazioni Unite, e delle eventuali azioni umanitarie compiute con l'intervento delle Forze armate.

Ciò ha consentito una completa libertà di iniziativa e di azione a coloro che hanno programmato ed attuato l'intervento italiano nella guerra del Golfo, mentre la perdurante assenza di una disciplina sui sistemi d'arma rende possibili assurde proposte sul nuovo modello di difesa.

Nel contempo, il dibattito in corso sulle riforme istituzionali, pur avendo evidenziato un raggio vastissimo di opinioni in campo, presenta tuttavia un insuperabile limite di fondo: l'assenza di ogni riferimento ai valori fondamentali del patto costituzionale ed alla loro problematica attuazione.

E tuttavia il discorso sui valori precede concettualmente e funzionalmente ogni discorso sulle forme ed i metodi della democrazia, essendo questi ultimi fortemente correlati ai primi.

La prima riforma che appare indispensabile per ridare vigore alla democrazia italiana è quella di recuperare la piena operatività dei princìpi fondamentali della Costituzione, che costituiscono gli elementi identificanti, originali ed irrinunciabili del patto con il quale i padri costituenti hanno voluto garantire la libertà e la felicità delle generazioni future.

Di qui questa proposta di una articolata disciplina di attuazione dell'articolo 11 della Costituzione e del preambolo dello statuto dell'ONU, che si propone, senza nessuna pretesa di essere esaustiva, di dare attuazione ai molteplici e complessi princìpi, sia impliciti che espliciti, contenuti nell'articolo 11 della Costituzione e agli intendimenti e agli impegni che, alla fine della seconda guerra mondiale, sono stati posti a fondamento del nuovo libero Patto fra le nazioni.

Poiché il diritto alla pace è bene originario, essenziale, che appartiene in modo indivisibile ai singoli ed alla comunità, la sua tutela deve partire direttamente dai cittadini, prima ancora che dai corpi politici organizzati. Per questo si è optato per una proposta di legge di iniziativa popolare, preceduta da una consultazione pubblica, quanto più estesa possibile, il che non esclude che tale proposta di legge sia contemporaneamente « incardinata » in Parlamento, mediante la presentazione alle Camere da parte dei parlamentari che intendano farlo, così da stabilire fin dall'inizio una significativa correlazione tra iniziativa popolare e iniziativa parlamentare.

I princìpi e i contenuti normativi della proposta di legge.

Le norme di attuazione dell'articolo 11 della Costituzione e del preambolo dello statuto dell'ONU sono composte da 34 articoli, divisi in sei differenti capi.

CAPO I - FINI E PRINCÌPI.

Il primo capo si riferisce ai princìpi e contiene gli articoli da 1 a 8.

L'esigenza di rendere espliciti ed indiscutibili i princìpi contenuti nelle tre proposizioni dell'articolo 11, attraverso una legge di attuazione, deriva dalla necessità di ribadirne la giuridicità e nello stesso tempo di renderli più operanti, cioè di accrescerne la capacità di orientare gli obiettivi, il contenuto ed i criteri di condotta della politica estera, nonché di consentire una più facile individuazione degli scostamenti della politica governativa dai canoni legali, incrementando, al contempo, la possibilità di controllo dell'opinione pubblica.

Molto schematicamente si può rilevare che nell'articolo 11 sono contenute norme che si collocano a diversi livelli: norme finali, o di scopo (quelle sulla pace e la giustizia fra le nazioni) e norme strumentali (sulla limitazione della sovranità e l'adesione ad organizzazioni internazionali), norme esplicite (il ripudio della guerra) e norme implicite (quella che consente la guerra in funzione di legittima difesa della Patria).

Il ripudio della guerra è una norma strumentale, che enuncia una condizione inderogabile per il perseguimento di una più generale direttiva finalistica (la pace e la giustizia); pertanto, non è possibile che lo scopo della costruzione della pace e della giustizia internazionale venga utilizzato, come è avvenuto per giustificare la partecipazione italiana alla guerra, per sancire una sorta di deroga alla disposizione sul ripudio della guerra, essendo, invece, la messa fuori legge della guerra il

canone essenziale ed imprescindibile per la realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.

Di qui la disposizione dell'articolo 1 che chiarisce che tale scopo non può essere perseguito, in nessun caso, facendo ricorso allo strumento della guerra.

L'articolo 2 costituisce una esplicitazione del principio, implicitamente contenuto nell'articolo 11 (in relazione all'articolo 52 della Costituzione), che ammette il ricorso alla guerra per la difesa della Patria da aggressioni armate altrui, e nello stesso tempo precisa i contenuti del concetto di difesa della Patria, sulla scia della nota pronunzia della Corte costituzionale, n. 165 del 24 maggio 1985 che ha statuito che l'adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria (articolo 52, primo comma, della Costituzione) può essere realizzato attraverso la « prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato ».

Dopo tale pronunzia il concetto di difesa della Patria ha cessato, anche sotto il profilo giuridico, di essere ostaggio della cultura militarista ed ha acquistato una più estesa e penetrante valenza positiva.

E tuttavia appare più che mai necessaria una norma che renda espliciti e definiti i contenuti del dovere civico di difesa della Patria per evitare ogni aberrazione (come sarebbe l'estensione della difesa militare ai cosiddetti interessi vitali dell'Occidente) e per rendere coerente la difesa con i princìpi finalistici e solidaristici dell'articolo 11.

A questo riguardo il comma 2 dell'articolo 2 precisa che l'Italia provvede alla difesa, così come concepita nel comma 1, « nella indivisibile solidarietà con tutti i popoli ».

Il comma 3 dell'articolo 2, rompendo un inveterato pregiudizio della cultura militarista sull'esclusività della difesa armata, introduce il concetto della difesa popolare nonviolenta (DPN), stabilendo che la difesa da aggressioni e attacchi armati si fonda su due componenti, che hanno pari dignità e pari valore strategico: la difesa militare armata e la difesa popolare non violenta. L'organizzazione concreta della difesa popolare non violenta, esulendo dagli scopi di una normativa sui princìpi, viene rinviata ad una apposita legge, che dovrà raccogliere i frutti della ricerca e della sperimentazione scientifica elaborata in questo settore. In questa sede viene soltanto precisato che la DPN si avvale del servizio civile, escludendosi implicitamente che il servizio civile ne possa essere completamente assorbito.

L'elaborazione del concetto di difesa della Patria porta anche ad un inquadramento di principio dell'obiezione di coscienza al servizio militare attraverso la norma di cui all'articolo 3.

Tale norma sancisce la pari dignità del servizio civile e il diritto di scelta tra l'un servizio e l'altro, dal momento che entrambi concorrono a dare attuazione ai differenti profili che integrano il concetto di difesa della Patria, e sono ambedue orientati ai fini generali dell'ordinamento.

Ovviamente la disciplina del servizio civile viene rinviata ad una specifica normativa (che esulerebbe dagli scopi di questa legge), in considerazione del fatto che è in fase avanzata di elaborazione da parte delle Camere una legge di riforma in questa materia.

Nell'articolo 4 si rende esplicita l'assunzione da parte dell'Italia degli impegni presi dai popoli delle Nazioni Unite, di cui al preambolo dello statuto dell'ONU, sia in ordine alla liberazione dal « flagello della guerra », sia in ordine all'affermazione di diritti umani, della giustizia, del diritto, sia in ordine all'istituzione di sistemi alternativi alla forza delle armi; e si riprende il contenuto del punto 4 dell'articolo 2 dello statuto dell'ONU sulla rinunzia alla minaccia e all'uso della forza, e dell'articolo 33 sul perseguimento della soluzione pacifica delle controversie internazionali.

Il principio della dignità e della giustizia fra le nazioni postula una serie di politiche volte a realizzare una azione di cooperazione internazionale, una politica di solidarietà col Sud del mondo, di promozione della pace, di appoggio alla cre-

scita economica ed umana del pianeta. Oggi è possibile individuare dei criteri oggettivi per dare un contenuto sufficientemente preciso al concetto di giustizia internazionale, sì da renderlo più concretamente attuabile.

Il punto di partenza ovviamente è la Carta dell'ONU ed i numerosi atti internazionali, sia pure di diverso valore e portata, che hanno definito contenuti concreti e percorsi di attuazione ai princìpi di emancipazione, giustizia, solidarietà e rispetto della dignità dell'uomo che sono a fondamento dello statuto delle Nazioni Unite: dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ai due patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, dalla risoluzione dell'Assemblea generale circa la sovranità sulle risorse naturali del 1962 alla Carta dei diritti e doveri economici degli Stati del 1974, alla Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986.

I criteri che debbono ispirare l'azione dell'Italia per la promozione della dignità umana e della giustizia internazionale sono delineati dall'articolo 5. Tale norma è divisa in tre parti.

La prima parte contiene un esplicito richiamo ai princìpi contenuti nei Patti ONU del 1966 (ratificati dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), che costituiscono una vera e propria pietra miliare per la costruzione di un nuovo ordine internazionale basato sul diritto e sui diritti dell'uomo e dei popoli, nonché alla Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati (approvata dall'Assemblea generale con la risoluzione 12 dicembre 1974, n. 3281 - XXIX) e agli altri princìpi e programmi deliberati dalle Nazioni Unite « per promuovere un nuovo ordine politico ed economico internazionale che assicuri la dignità umana, lo sviluppo economico ed il progresso sociale di tutti i popoli ».

La seconda parte esplicita, estrapolandoli, taluni princìpi contenuti tanto nella Carta del 1974, quanto nella successiva Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 4 dicembre 1986, n. 128-XLI). Il rapporto con il Sud del mondo non deve essere improntato al perseguimento del maggior vantaggio commerciale, né può limitarsi a fornire programmi di assistenza a quegli Stati che si trovino in condizioni svantaggiate, bensì deve tendere ad incoraggiare una ristrutturazione degli scambi ed un più equilibrato rapporto fra i prezzi di prodotti esportati e quelli dei prodotti importati dai Paesi in via di sviluppo, al fine di consentire a tutti i Paesi un adeguato sviluppo economico-sociale.

Non si tratta di mere petizioni di principio. Malgrado l'accentuarsi della distanza fra il Nord ed il Sud del mondo ed il non avvenuto decollo del nuovo ordine economico internazionale, le politiche di cooperazione allo sviluppo sono avvertite tuttora dalla Comunità internazionale come un imperativo giuridico.

Tale imperativo è, per esempio, alla base delle quattro Convenzioni stipulate dalla CEE con i Paesi ACP (all'ultima delle quali l'Italia ha aderito con la legge 6 giugno 1991, n. 177).

Infine la terza parte dell'articolo 5 mette in gioco le formazioni sociali internazionali, attive nel campo della cooperazione allo sviluppo e della protezione dei diritti umani, disponendo che l'azione per la promozione della giustizia internazionale si realizza anche attraverso la collaborazione con tali formazioni sociali.

Si tratta di un significativo riconoscimento del ruolo e della funzione delle ONG, cioè di questo nuovo soggetto collettivo, attivo sulla scena internazionale, che rappresenta interessi panumani (si pensi alle oltre 20.000 organizzazioni internazionali non governative, di cui 831 con *status* consultivo all'ONU) ed introduce un elemento irriducibile di pluralismo rispetto al vecchio ordinamento internazionale inteso come società di Stati.

Infine gli articoli 6, 7 e 8 completano il quadro dei princìpi ponendo il parametro fondamentale dell'integrità della biosfera, intesa anche come preservazione della vita per le generazioni future, del sostegno alla liberazione dei popoli nell'autodeterminazione, nell'interdipendenza e nella solida-

rietà, e del rispetto dei valori culturali, fondato tanto sul riconoscimento reciproco delle diverse culture, quanto sul dialogo e quindi sulla « coesistenza pacifica » fra le diverse culture (con la delegittimazione di ogni integralismo).

CAPO II - AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE; AZIONE UMANITARIA.

L'Italia ha aderito alle Nazioni Unite essendo diventata un membro dell'Organizzazione nel 1955 (l'adesione è stata ratificata con la legge 17 agosto 1957, n. 848).

Ciò è avvenuto in attuazione della seconda e terza proposizione dell'articolo 11 della Costituzione, che i Costituenti hanno concepito proprio in vista dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, considerata come l'Organizzazione internazionale funzionalmente rivolta alla costruzione di un ordine internazionale fondato sulla pace e la giustizia fra le nazioni.

L'adesione alle Nazioni Unite non costituisce una deroga od una limitazione al principio del ripudio della guerra poiché, come ha testimoniato recentemente Dossetti, uno dei padri dell'articolo 11, la seconda proposizione « non attenua, ma conferma il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ».

E tuttavia il sistema di sicurezza introdotto dalla Carta di San Francisco prevede la possibilità dell'adozione di misure coercitive contro gli Stati che compiano atti di aggressione o pongano in essere minacce alla pace o alla sicurezza collettiva, mediante ricorso all'uso delle Forze armate che gli Stati membri devono mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza.

L'uso residuo, circoscritto, e limitato della forza sotto la direzione del Consiglio di sicurezza, così come previsto dagli articoli 42 e seguenti della Carta dell'ONU, però, è qualcosa di profondamente differente dal fatto bellico.

L'uso della forza in funzione di polizia è qualcosa di ontologicamente differente dall'uso della forza in funzione della guerra.

Lo statuto dell'ONU non ammette il ricorso alla guerra come mezzo lecito di soluzione delle controversie internazionali, né – tanto meno – come strumento di azione delle Nazioni Unite.

È ben vero che la distinzione fra misure coercitive realizzate con l'uso della forza e ricorso alla guerra-sanzione può apparire sfumata ove si depotenzi la concezione universalistica e normativa dell'ONU, quale ordinamento finalizzato alla salvaguardia della pace tramite la soluzione pacifica delle controversie fra Stati e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e dei popoli, a favore della concezione statalistica e realistica dell'ONU, quale associazione fra Stati sovrani dominata dalle grandi potenze alle quali sarebbe affidato il mantenimento dell'ordine, anche con il mezzo della guerra.

In realtà le due concezioni convivono ambiguamente nell'esperienza delle Nazioni Unite. L'articolo 11 della Costituzione, prefigurando l'adesione dell'Italia ad organizzazioni internazionali rivolte allo scopo di promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, ha optato inequivocabilmente per la concezione universalistica e normativa dell'ONU.

Questa concezione deve essere tenuta ferma nel comportamento dell'Italia quale membro delle Nazioni Unite.

La Carta delle Nazioni Unite privilegia la soluzione con mezzi pacifici delle controversie che potrebbero portare ad una violazione della pace (articolo 1, primo comma) e tratta nel capo VI i mezzi e le procedure per la soluzione pacifica delle controversie come prevenzione della guerra.

Qualora il regolamento pacifico delle controversie non sia stato tentato o non abbia avuto effetto positivo, allora si pone il problema delle misure da adottare per far fronte alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione.

Mentre l'attuazione del capo VI della Carta di San Francisco non richiede alcuna particolare disciplina, ben diverso è il problema dell'attuazione del capo VII, che postula uno specifico adattamento dell'ordinamento giuridico interno.

Le misure sanzionatorie che possono essere adottate dal Consiglio di sicurezza sono di due tipi: misure non implicanti l'uso della forza (di cui all'articolo 41) e misure implicanti l'uso della forza (di cui all'articolo 42). Delle prime si occupa l'articolo 9 e delle seconde l'articolo 10 della presente proposta di legge.

Articolo 9 – Anzitutto si afferma l'impegno dell'Italia a cooperare alla soluzione pacifica delle controversie, con mezzi di diplomazia preventiva.

Quanto alle misure previste dall'articolo 41, esse vincolano tutti gli Stati membri, però non sono immediatamente esecutive poiché l'adesione all'ONU non comporta cessione di sovranità in senso tecnico, come avviene nei confronti della CEE (che può emanare dei regolamenti che hanno forza di legge in tutti gli Stati membri), bensì soltanto l'assunzione di penetranti obblighi internazionali.

Di qui l'esigenza dl prefigurare il ricorso ad appositi provvedimenti legislativi per dare attuazione alle misure di cui all'articolo 41 « sempre che tali misure risultino conformi allo statuto ».

Tale inciso non costituisce una scappatoia per sottrarsi all'obbligo di porre in essere le sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza, bensì una clausola di garanzia del sistema

È noto, infatti, che la Carta dell'ONU presenta un carattere rigido e che gli organi non possiedono un potere costituente: non possono pertanto adottare provvedimenti che modifichino o deroghino le norme dello statuto.

D'altro canto non esiste neanche la possibilità di invocare una istanza giurisdizionale in cui possa essere effettuato il controllo di legittimità degli atti (tale non è la Corte internazionaie di giustizia).

Vale pertanto il principio affermato dall'articolo 2, quinto comma, della Carta che stabilisce che i membri delle Nazioni Unite devono collaborare con ogni azione intrapresa dall'organizzazione in conformità alle disposizioni dello statuto.

Le misure implicanti l'uso della forza armata di cui all'articolo 42 possono essere realizzate dal Consiglio di sicurezza soltanto facendo ricorso alle forze armate messe a disposizione dagli Stati membri, in virtù degli accordi speciali previsti dall'articolo 43.

È noto che tali accordi non sono mai stati stipulati e che il Consiglio di sicurezza non dispone delle forze armate necessarie per poter intraprendere le possibili azioni di polizia internazionale richieste per la tutela della pace.

E tuttavia il problema, a seguito delle più recenti evoluzioni del quadro internazionale è divenuto nuovamente di attualità. Infatti il Consiglio di sicurezza dell'ONU riunitosi, per la prima volta nella sua storia, a livello dei Capi di Stato e di governo dei Paesi membri il 31 gennaio 1992, ha incaricato il Segretario generale, Boutros Ghali, di stendere un rapporto sulle modalità di intervento dell'ONU nel campo delle azioni in favore della pace.

Il rapporto, reso pubblico il 18 giugno 1992, propugna la costituzione di forze armate dell'ONU ed invita il Consiglio di sicurezza a concludere, quanto prima possibile, gli accordi speciali previsti dall'articolo 43 dello statuto e a riattivare quel Comitato di Stato maggiore, previsto dall'articolo 47, che inutilmente Francia ed URSS avevano tentato di suscitare nel corso della crisi del Golfo Persico.

Articolo 10 – Benché il sistema previsto dagli articoli 43 e seguenti per le azioni di polizia internazionale dell'ONU non abbia avuto finora attuazione, la prassi conosce diverse esperienze in cui si è fatto ricorso all'uso di una forza armata dell'ONU (i cosiddetti caschi blu) sotto il comando del Segretario generale per effettuare delle missioni di interposizione, pacificazione e controllo dei conflitti.

È questo il caso delle operazioni della Forza delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC – 1960/1964) o delle varie missioni

nel Medio Oriente per controllare il rispetto degli accordi di tregua, a partire dall'UNEF I (che operò sulla frontiera egiziano-israeliana dal 1956 al 1967), all'UNEF II (sempre sulla frontiera egiziano-israeliana dal 1973 al 1979) all'UNDOF (Forza di osservazione dislocata nel Golan nel 1974 e tuttora in opera), all'UNIFIL (forza cuscinetto fra Israele e il Libano, costituita nel 1978 e tuttora in opera). Le forze delle Nazioni Unite operano anche a Cipro (UNFICYP, costituita nel 1964 e tuttora in essere) e si apprestano a garantire il prossimo svolgimento del *referendum* istituzionale nel Sahara occidentale con una missione denominata MINURSO, disposta dalla risoluzione n. 690/1991 del Consiglio di sicurezza, nonché in Cambogia, dove una missione militare e civile delle Nazioni Unite, denominata UNTAC, stabilita sulla base della risoluzione n. 668/1990, sta assicurando la transizione verso un assetto pacifico dopo gli orrori del genocidio e di undici anni di guerra civile.

Il compito più difficile sino ad ora affrontato dalle forze di pace dell'ONU, è certamente quello della missione in Jugoslavia, denominata UNPROFOR, stabilita sulla base delle risoluzioni 713/1991 e seguenti del Consiglio di sicurezza, che ha giocato un ruolo determinante per bloccare il conflitto sulla frontiera serbo-croata e si è poi impegnata ad assicurare il flusso dei soccorsi per la martoriata popolazione di Sarajevo e di altri centri bosniaci, in una drammatica congiuntura della quale è impossibile prevedere gli esiti.

Le forze per il mantenimento della pace vengono dislocate con il consenso di tutte le parti interessate, sono dotate di armamenti modesti e non hanno una funzione di belligeranza.

È controverso se la loro costituzione ed il loro operato rientri nel capitolo VI (azione di conciliazione) o nel capitolo VII (azione di polizia internazionale). Non può dubitarsi, tuttavia, che esse svolgano una azione positiva per il mantenimento della pace e che siano configurabili come vere e proprie forze armate dell'ONU, essendo sotto il comando del Segretario generale, e che l'uso della forza è perfettamente conforme ai limiti intrinseci di cui all'articolo 42.

Questa funzione positiva (anche se limitata) per il mantenimento della pace è generalmente riconosciuta, tanto che nel 1988 è stato attribuito il premio Nobel per la pace proprio alle Forze dell'ONU per il mantenimento della pace.

Nell'occasione Perez De Cuellar aveva dichiarato nel discorso di accettazione: «le operazioni per il mantenimento della pace hanno contribuito ad introdurre nella sfera militare il principio della non-violenza. Esse offrono una onorevole alternativa ai conflitti ed un mezzo per ridurre contese e tensioni, in modo che una soluzione possa essere ricercata attraverso il negoziato. Non era mai accaduto prima d'ora nella storia dell'umanità che delle forze militari venissero impiegate sul piano internazionale, non già con l'intenzione di muovere una guerra o di divenire uno strumento di dominazione o di servire gli interessi di una potenza, oppure di un gruppo di potenze, ma col preciso scopo di prevenire dei conflitti fra i popoli ».

Poiché le forze per il mantenimento della pace non sono previste dallo statuto delle Nazioni Unite, la eventuale partecipazione dell'Italia deve essere necessariamente regolata con legge. A tal fine è stata posta la norma di cui all'articolo 10 che prevede che l'Italia, fin quando non avranno attuazione gli articoli 45 e seguenti dello statuto, può soltanto fornire formazioni non armate, forze di polizia e personale civile, per funzioni non implicanti l'uso della forza, nonché contingenti militari per partecipare all'azione delle forze dell'ONU.

Anche in questo caso è previsto che i relativi accordi siano autorizzati dalle Camere in virtù dell'articolo 80 della Costituzione.

L'articolo 11 della proposta di legge si propone di dare attuazione all'articolo 43 dello statuto dell'ONU, riconoscendo la validità di tale norma, rimasta sino ad ora inattuata.

È previsto perciò l'obbligo dell'Italia di procedere alla stipulazione degli accordi speciali previsti dallo statuto per mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza le forze necessarie ai fini istituzionali dell'Organizzazione. Tali accordi possono essere stipulati anche in forma collettiva come previsto dall'articolo 43, terzo comma, dello statuto delle Nazioni Unite; e ciò tenendo conto del fatto che l'Italia partecipa al processo di integrazione europea e a diverse organizzazioni internazionali le quali potrebbero stipulare specifici accordi con il Consiglio di sicurezza, mentre la stessa CEE potrebbe operare secondo le previsioni dell'articolo 53 dello statuto.

Per contrastare una deprecatissima prassi instauratasi nel campo dei rapporti internazionali, che tende a sottrarre al Parlamento il controllo della politica estera, il comma 3 dell'articolo 11 precisa opportunamente che gli accordi di cui sopra devono essere autorizzati dalle Camere, in conformità all'articolo 80 della Costituzione e all'articolo 43, terzo comma, dello statuto dell'ONU.

Il comma 4 stabilisce che l'impiego dei contingenti militari, messi a disposizione dell'ONU, deve avvenire esclusivamente sotto il comando del Consiglio di sicurezza in conformità degli articoli 45, 46 e 47 dello statuto dell'ONU.

Il costante richiamo alle norme dello statuto, per quanto possa sembrare ovvio, trova una sua robusta ragione di essere nell'esigenza di evitare che possa essere contrabbandata per azione di polizia internazionale delle Nazioni Unite l'iniziativa militare di singoli Stati o multinazionale, quand'anche questa azione venga consentita o approvata dal Consiglio di sicurezza, e quindi di impedire il ricorso all'azione militare al di là o al di fuori dei limiti strutturali e funzionali delle Nazioni Unite.

Proprio per questo motivo il comma 5 dell'articolo 11 fa salva la facoltà dell'Italia di rifiutare la propria collaborazione militare in caso di azioni armate che esorbitino dai limiti intrinseci di cui all'articolo 42 dello statuto dell'ONU o che comportino, comunque « un uso massiccio ed indiscriminato della violenza militare proprio della guerra ».

Anche in questo caso vale quanto si è detto prima in ordine al diritto-dovere degli Stati membri dell'ONU di cooperare con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dello statuto.

La partecipazione alle azioni di polizia internazionale delle Nazioni Unite non può, pertanto, essere frutto di un mero automatismo che, dalla stipulazione di un accordo per la messa a disposizione delle truppe, faccia discendere la partecipazione a qualunque operazione senza possibilità di sindacato alcuno.

In ultima istanza la decisione sull'uso della forza spetta sempre all'Italia che non può vagliare l'opportunità politica delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ma deve verificare la loro conformità allo statuto.

Tale decisione deve essere assunta in conformità ai princìpi della rappresentatività democratica: pertanto l'ultimo inciso del comma 4 prevede che la decisione su ogni ipotesi di impiego delle forze armate deve essere preventivamente autorizzata dalle Camere.

Va da sé che le Camere non potrebbero autorizzare il ricorso ad un uso massiccio ed indiscriminato della violenza militare poiché ciò contrasta tanto col principio costituzionale del ripudio della guerra, quanto con le norme che sono a fondamento delle Nazioni Unite.

Articolo 12. — Il 1992 è stato l'anno di Maastricht, il trattato, siglato il 7 febbraio 1992, che dovrebbe sancire la nascita di una nuova Europa, attraverso la trasformazione delle Comunità Europee in « Unione europea ». Col trattato il processo di integrazione europea effettua un notevole, anche se controverso, passo in avanti. Gli obiettivi fondamentali della nuova Unione sono due: *a)* rafforzare la coesione economico-sociale attraverso l'instaurazione di una unione economica e monetaria che porti alla adozione di una moneta unica; *b)* definire una identità dell'Europa sulla scena internazionale, mediante l'attuazione di una politica estera e

di sicurezza comune, nella prospettiva di pervenire ad una difesa comune.

Il trattato accomuna la politica estera e la politica di difesa, sebbene si tratti di settori concettualmente distinti.

A norma dell'articolo J. 2: « gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti:

difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell'indipendenza dell'Unione;

rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;

mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai princìpi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;

promozione della cooperazione internazionale;

sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ».

Per perseguire questi obiettivi il trattato prevede che gli Stati membri dell'Unione realizzeranno delle « azioni comuni », che saranno decise dal Consiglio (dei ministri) sulla base degli orientamenti generali del Consiglio europeo.

Le azioni comuni « vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella condotta della loro azione » (articolo J. 3, n. 4). In mancanza di strutture comuni o integrate di difesa, il trattato prevede che le azioni comuni, decise dal Consiglio, dovranno essere elaborate ed attuate dalla Unione dell'Europa Occidentale (UEO). In questo modo l'UEO viene assorbita nel processo di integrazione europea e diviene una struttura della nascente Unione europea, sebbene non tutti gli Stati membri delle Comunità europee facciano parte della UEO (non vi partecipano, infatti, la Grecia, la Danimarca e l'Irlanda). In realtà l'UEO è un organismo dotato soltanto di strutture politiche, essendo stata la cooperazione militare tra gli stessi Stati membri dell'Unione dell'Europa Occidentale sviluppata tradizionalmente ed esclusivamente in ambito NATO. In tema di sicurezza, quindi, il trattato di Maastricht, introduce un preciso riferimento alla NATO, prevedendo che: « la politica dell'Unione... rispetta gli obblighi derivanti per alcuni Stati membri dal Trattato dell'Atlantico del Nord ed è compatibile con la politica di sicurezza e difesa comune adottata in questo ambito » (cioè nell'ambito della NATO). La UEO, che viene costantemente definita come il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, non avendo vere e proprie strutture militari, ha bisogno di appoggiarsi sull'Alleanza atlantica e di utilizzarne mezzi e strutture, secondo il principio del doppio cappello. Infatti, come prima conseguenza del trattato, la UEO ha deciso di trasferire la sede del Consiglio e del Segretariato generale da Londra a Bruxelles. In definitiva il rapporto tra la nascente Unione europea, la UEO, la NATO e gli Stati Uniti d'America (nazione egemone della NATO) non è stato affrontato con chiarezza, né risolto in modo definitivo nel testo del trattato di Maastricht, talché la futura difesa comune europea appare come una nebulosa dai confini indefinibili.

In questo quadro non aiutano a fare chiarezza le ulteriori vicende relative alla nascita del corpo militare integrato franco-tedesco, annunziata a La Rochelle nel maggio del 1992, struttura che si propone come un embrione di esercito europeo integrato, in concorrenza col ruolo che dovrebbe giocare l'UEO e la recente decisione della NATO, assunta dal Consiglio atlantico di Oslo del 4 giugno 1992, con la quale l'Alleanza, per la prima volta nella sua storia e in aperta contraddizione con il trattato NATO, ha dichiarato la sua disponibilità a mettere le sue strutture militari a disposizione della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa per operazioni di *peace keeping* o di *peace making* nell'area euro-asiatica.

L'UEO, dal canto suo, riunitasi a livello di Consiglio dei ministri degli esteri e della difesa, il 19 giugno 1992 a Petersberg, ha approvato una dichiarazione con

cui gli Stati membri si sono fissati come obiettivo di « sostenere, caso per caso, la messa in opera di efficaci misure di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, e specialmente le attività di mantenimento della pace della CSCE o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ». Per realizzare questi obiettivi, gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione della UEO delle unità militari. Queste unità potranno essere utilizzate: « per delle missioni umanitarie o di evacuazione di profughi; delle missioni di mantenimento della pace; delle missioni di forze di combattimento per la gestione delle crisi, ivi comprese le operazioni per il ristabilimento della pace ». Infine la CSCE, nella conferenza di Helsinki del luglio del 1992, ha deciso di trasformarsi in un patto di sicurezza regionale, ai sensi del capitolo VII della Carta dell'ONU.

In questo momento molte gravissime crisi sono in corso nell'area dell'ex Europa Orientale e sono stati ideati molteplici strumenti di intervento, in un contesto in cui non vi è chiarezza, neanche sotto il profilo giuridico.

L'unica cosa certa è che le azioni comuni nel settore della difesa, tanto in ambito dell'Unione europea, quanto in ambito NATO, quanto in ambito UEO, devono comunque rispettare tanto le norme dello statuto dell'ONU (che prevalgono sempre sulle obbligazioni nascenti da altri trattati internazionali, di cui all'articolo 103 dello statuto), quanto i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale (che non sono derogabili neanche in sede di integrazione europea).

Per garantire che tali azioni militari non travalichino lo statuto dell'ONU e i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale, l'articolo 12 subordina la partecipazione dell'Italia al preliminare accertamento di conformità da parte delle Camere, sulla scia di quanto già previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10.

Articolo 13. — Resta a questo punto il problema di individuare se siano consentiti ulteriori impieghi delle Forze armate italiane all'estero. L'unico intervento ammissibile, al di là degli interventi in sede ONU, di cui si è detto prima, coerente col principio costituzionale del ripudio della guerra, è quello umanitario.

L'articolo 13 prevede che le Forze armate italiane e componenti civili non armate possano partecipare ad azioni non belligeranti che abbiano contenuto umanitario. E' richiesto però il consenso dello Stato interessato. Ciò non perché il principio della sovranità degli Stati sia ritenuto prevalente su quello della solidarietà fra i popoli, bensì per una ragione pratica, perché l'intervento delle Forze armate nel territorio di un altro Stato, anche se rivolto ad un fine umanitario, quando viene attuato senza il consenso dello Stato interessato, può essere percepito come un atto di ostilità e può portare allo scoppio delle ostilità.

Che può succedere nei casi in cui a seguito di eventi straordinari (colpi di Stato, rivoluzioni, eccetera) lo Stato interessato non sia più in grado di esprimere un valido consenso? L'ipotesi non è regolata poiché occorrerà valutare caso per caso, ma l'intervento umanitario non può essere escluso in via di principio poiché la solidarietà fra gli uomini ed i popoli costituisce un criterio fondamentale di orientamento nell'esercizio della politica estera.

Articolo 14. — L'Italia ha ratificato tutte le principali convenzioni internazionali di carattere umanitario, relative al diritto dei conflitti armati e si è dotata, sin dal 1938, di una legge di guerra (regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415), che recepisce i princìpi di diritto umanitario contenuti nelle convenzioni all'epoca vigenti, rendendoli ancora più espliciti.

Dopo la seconda guerra mondiale il diritto bellico umanitario ha conosciuto un imponente sforzo di codificazione, che ha dato origine al sistema delle quattro convenzioni di Ginevra dell'agosto 1949 e dei due protocolli aggiuntivi del giugno del 1977. Anche tali convenzioni e protocolli sono stati ratificati dall'Italia e sono pertanto pienamente vigenti nel nostro ordinamento giuridico. Di conseguenza in qualunque condizione di impiego e in ogni

circostanza, l'utilizzo delle Forze armate italiane è soggetto al rigoroso rispetto del diritto bellico umanitario regolarmente vigente. L'esperienza della guerra nel Golfo, però, ha mostrato che le Forze aeree italiane sono state poste sotto il comando operativo del Centro americano di coordinamento delle Forze aeree di Rijad, sebbene gli Stati Uniti non avessero ratificato i due protocolli di Ginevra e si ritenessero svincolati (come hanno anche dimostrato nel corso delle operazioni militari) dalle relative norme.

In questa circostanza, quindi, le Forze armate italiane hanno cooperato con l'azione di una struttura militare che ha commesso gravi violazioni delle norme che disciplinano i conflitti armati, inevitabilmente concorrendovi.

Nel caso di azioni comuni o di altre forme di intervento in associazione con più Paesi, deve essere chiaro che le Forze armate italiane sono comunque e inderogabilmente tenute all'osservanza di tutte le norme del diritto bellico umanitario, sia quelle di derivazione pattizia, sia quelle di derivazione consuetudinaria. Di qui l'opportunità di ribadire, con una apposita norma, questo pur ovvio principio.

Articolo 15. — Prevedere una disciplina specifica per gli interventi delle Forze armate italiane all'estero è già una garanzia per scongiurare un uso delle Forze armate che non sia coerente con il sistema delineato in applicazione dell'articolo 11 della Costituzione. Tuttavia una norma senza sanzione viene comunemente definita imperfetta. Per rendere una normativa pienamente operante occorre che l'ordinamento preveda delle adeguate reazioni alle possibili violazioni delle norma stessa.

La questione è particolarmente delicata nella materia in oggetto poiché la violazione delle norme che regolano l'intervento delle Forze armate all'estero comporta quasi inevitabilmente il ricorso alla guerra.

A questo riguardo non è stato necessario prevedere l'introduzione di norme penali *ad hoc*. E' bastato richiamare implicitamente la distinzione fra uso lecito ed uso illecito della forza, per cui i fatti di uso della violenza militare commessi in virtù di operazioni non consentite dalla legge non sono suscettibili di discriminazioni di sorta e ricadono, pertanto, sotto l'imperio della legge penale comune. Per cui ogni uccisione integrerà un reato di omicidio, ogni bombardamento integrerà un reato di strage, ogni distruzione di cose integrerà un reato di danneggiamento.

Articolo 16. — In queste circostanze scatteranno le norme di cui alla legge sui princìpi della disciplina militare (legge n. 382 del 1978) e del rispettivo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986) che impongono ai militari di disobbedire agli ordini la cui esecuzione costituisca manifestamente reato.

Infine è stata introdotta una garanzia politica: il diritto di resistenza, da attuarsi esclusivamente in modo non violento a fronte di quegli atti e provvedimenti adottati dalla Pubblica autorità in violazione delle disposizioni che consentono l'uso delle Forze armate all'estero.

E' facile obiettare che la canonizzazione del diritto di resistenza potrebbe generare una diffusa indisciplina sociale che potrebbe anche pregiudicare l'uso lecito delle forze armate a cagione della difficoltà dei singoli di giudicare sulla liceità o illiceità di un determinato tipo di intervento; in realtà l'esercizio del diritto di resistenza non è un fatto che si può verificare *ad libitum*, rimesso agli umori delle masse. Chi ricorre al diritto di resistenza lo fa a proprio rischio e pericolo perché in definitiva saranno i giudici a decidere sulla liceità/illiceità degli interventi armati e delle azioni di resistenza.

La previsione del diritto di resistenza, lungi dal demolire l'autorità dello Stato, ha, in realtà, una funzione preventiva. Serve a dissuadere gli organi politici di governo dal violare la normativa costituzionale in materia, che ne esce così rafforzata.

E' una garanzia politica, la garanzia politica fondamentale, quella che affida al

popolo, titolare della sovranità, la tutela di quelle leggi che della sovranità sono l'espressione basilare.

Articolo 17. — Coerente a questo sistema di garanzia è la norma di cui all'articolo 17, che prevede che gli atti del Consiglio supremo di difesa aventi ad oggetto gli interventi delle Forze armate italiane all'estero non possono essere classificati come segreti.

Ciò per consentire alle Camere ed all'opinione pubblica il dovuto controllo di legalità.

CAPO III - DISCIPLINA DEI SISTEMI D'ARMA E DIVIETO DEL COMMERCIO DELLE ARMI DA GUERRA.

Articolo 18. — Lo strumento militare deve essere coerente con i fini, i princìpi ed i valori di un ordinamento fondato sul ripudio della guerra. Per questo una legge di attuazione dell'articolo 11 della Costituzione non può prescindere dall'affrontare il problema degli strumenti tecnici operativi di cui le Forze armate devono essere dotate. Devono essere banditi, pertanto, quei sistemi d'arma aventi lo scopo di una proiezione strategica di potenza (portaerei, vettori a lungo raggio e simili), poiché si tratta di strumenti che esulano dalle necessità della difesa militare della Patria e sono funzionali ad una politica di potenza, che il Costituente ha inteso esiliare per sempre dal nostro ordinamento.

L'accumulazione di ingenti quantità di armi e la predisposizione di determinati sistemi d'arma con vocazione fortemente offensiva è un presupposto indispensabile per ogni politica offensiva o di potenza. Di qui l'esigenza di una loro interdizione. Così come sarebbe un fatto altamente simbolico se tutti gli Stati escludessero dai loro arsenali i carri armati, tipico sistema d'arma di tutte le invasioni, le aggressioni internazionali e le repressioni interne.

Articolo 19. — Il commercio internazionale delle armi gioca un ruolo fondamentale per rendere possibili i conflitti, sia internazionali che interni, e, al contempo, consolida quei regimi che, per carenza intrinseca di istituti democratici e per disprezzo dei diritti umani, hanno bisogno di fare ricorso alla forza per l'autoconservazione.

Non v'è dubbio che la politica di potenza concepita ad aggressivamente condotta dall'Iraq di Saddam Hussein è stata resa possibile dalla facilità con cui questo Paese è riuscito a costruirsi uno strumento militare funzionale a tale politica.

Occorre riconoscere che le armi da guerra, per la loro intrinseca pericolosità, non sono un prodotto che possa essere immesso nei circuiti del commercio internazionale secondo la legge della domanda e dell'offerta.

Il limite insuperabile della legge n. 185 del 1990 sul controllo del commercio delle armi non risiede in questa o quella disposizione, ma nell'impostazione di fondo che porta a considerare le armi da guerra come una « merce » della quale la legge comprime l'intrinseca libertà di produzione e smercio, attraverso un sistema autorizzatorio.

Il punto di partenza, al contrario, non può essere la libertà di produzione e di commercio, da regolare, sorvegliare ed eventualmente restringere mediante un sistema di autorizzazioni, ma il riconoscimento dello statuto di « beni illeciti » delle armi, di cui può soltanto essere consentita una limitata producibilità e trasferibilità con le stesse cautele con cui si consente la circolazione e la produzione – per uso terapeutico – di determinate droghe.

L'articolo 19 vieta, pertanto, in linea di principio, il commercio internazionale delle armi da guerra, impegnando il Governo italiano ad adoperarsi in sede internazionale perché tale divieto sia recepito dagli altri Stati.

Articolo 20. — Una volta posto il principio generale dell'interdizione del commercio delle armi, occorre pensare al regime delle deroghe ammissibili per soddi-

sfare le esigenze di difesa della Patria e delle patrie, che non possono essere contestate.

A ciò provvede la norma di cui all'articolo 20 prevedendo una sintetica ma efficace disciplina della progettazione, produzione e circolazione delle armi da guerra, la cui produzione può avvenire solo su commessa e sotto il controllo del Governo e la cui circolazione all'estero può avvenire soltanto nel quadro di accordi internazionali (che devono necessariamente essere sottoposti a ratifica parlamentare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione) conformi alle disposizioni della presente legge.

Articolo 21. — Anche in questo quadro di interdizione della libertà di produzione e di commercio della « merce » armi, rimane un ulteriore problema da risolvere, di non poco conto, che riguarda i limiti dei sistemi d'arma ammissibili per le funzioni legittime di difesa. Orbene, il diritto bellico umanitario vieta l'impiego in guerra di determinate categorie di armi: le armi chimiche, le armi batteriologiche, le bombe a frammentazione, i proiettili esplosivi, le armi incendiarie e, in genere, quelle che possono causare « sofferenze non necessarie ».

Le armi nucleari, invece, pur non essendo direttamente interdette (come quelle chimiche e batteriologiche) devono considerarsi comunque illecite perché producono effetti, nei confronti della popolazione umana e dell'ambiente naturale, considerati inammissibili dal diritto bellico.

Una volta che viene riconosciuto come illecito l'impiego di tali sistemi d'arma, è chiaro che ne devono essere vietati anche la produzione ed il commercio. A tal fine l'articolo 21, colmando una lacuna della normativa internazionale, introduce il principio che è vietata la produzione ed il commercio delle armi il cui uso sia vietato dalle Convenzioni internazionali.

La categoria delle armi vietate in assoluto viene, pertanto, determinata *per relationem*, facendo rinvio all'ordinamento internazionale. Ciò consente che questo divieto possa essere continuamente aggiornato senza far ricorso a nuove norme di legge.

Articolo 22. — Per quanto riguarda le armi nucleari, batteriologiche e chimiche, il divieto di fabbricazione, produzione e transito è già stato posto dalla legge n. 185 del 1990 (articolo 1, comma 7), che però introduce una deroga per quei sistemi d'arma che siano in dotazione alle Forze armate della NATO in Italia, che rende privo di significato pratico il ripudio delle armi NBC, dal momento che in Italia sono comunque dislocate migliaia di armi nucleari (sulla cui consistenza non vengono date informazioni) ed una quantità imprecisata di armi chimiche.

L'articolo 22 rende coerente tale divieto, prevedendo che esso si estende anche alle Forze armate dei Paesi alleati, che devono provvedere a smantellarle nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 23 canonizza la legittima aspirazione delle popolazioni siciliane a che la base militare di Comiso, già utilizzata per l'installazione dei missili nucleari americani da crociera recentemente smantellati, in virtù del trattato di Washington sull'eliminazione degli euromissili, sia finalmente riconvertita ad usi civili.

Gli articoli 24, 25, 26 e 27 completano la disciplina di questo capo, prevedendo che essa si estende anche alle componenti dei sistemi d'arma, introducendo delle norme penali per i contravventori alle disposizioni sulla produzione e sul commercio dei materiali di armamento e provvedendo per l'abrogazione delle norme incompatibili della legge n. 185 del 1990.

CAPO IV - ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI.

Articolo 28. — L'attuazione dei princìpi di pace, giustizia e solidarietà internazionale postulati dall'articolo 11 della Costituzione e dal preambolo dello sta-

tuto dell'ONU, non è affare che riguardi soltanto l'attività degli organi incaricati della politica estera. Anche gli enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo sul terreno che è loro proprio, che è quello dell'educazione e della formazione culturale.

Già la legge sulla cooperazione internazionale (26 febbraio 1987, n. 49) aveva individuato un ruolo ed una funzione degli enti locali, attribuendo loro – indirettamente – soggettività giuridica nel campo della cooperazione internazionale. Questa soggettività viene messa ulteriormente a fuoco dalla norma di cui all'articolo 28 che chiama gli enti locali ad operare nel campo della educazione e soprattutto della formazione scolastica per la diffusione della cultura della pace, della non violenza e della cooperazione fra i popoli, agendo anche in collaborazione con le associazioni attive in questo settore.

Ciò consente di superare definitivamente le difficoltà formali che gli organi di controllo avevano talora frapposto alle iniziative degli enti locali in questo campo.

CAPO V - TRASPARENZA E COERENZA DELL'AZIONE INTERNAZIONALE.

Articoli 29 e 30. — L'azione internazionale deve essere coerente con i princìpi più volte enunciati e, per esserlo effettivamente, deve essere trasparente. Non sono ammissibili zone d'ombra, santuari, territori riservati da cui sia escluso il controllo politico-parlamentare, quello giuridico e quello dell'opinione pubblica.

Di qui la necessità di reagire ad una aberrante prassi costituzionale che ha visto la costruzione di una politica internazionale « segreta », attraverso la stipulazione di accordi riservati, realizzati in forma diversa dai trattati, talora da organi che non sono titolari del potere di formazione della volontà dello Stato nel campo dei rapporti internazionali (com'è il caso dell'accordo CIA-SIFAR del 1956 che avrebbe dato origine a Gladio, il cui contenuto è stato reso inaccessibile persino ai magistrati che dovrebbero indagare sulla dubbia legalità di tale struttura).

Il rimedio individuato è quello di rendere retroattiva una norma di legge (legge 11 dicembre 1984, n. 839) che ha già reso obbligatoria la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tutti gli accordi internazionali, comunque stipulati.

Potrebbe però sorgere un ulteriore problema, che è stato sollevato proprio in relazione dalla vicenda Gladio. Spesso gli Stati che stipulano accordi segreti prevedono una apposita clausola di « segretezza » che vincola i contraenti a non rendere di pubblico dominio tale accordo. Pertanto l'obbligo giuridico nascente dal diritto interno di rendere pubblici gli accordi segreti, contrasterebbe con l'obbligo internazionale di tener fede al patto di segretezza.

Questo problema viene, pertanto, opportunamente affrontato dalla norma in esame che lo risolve dichiarando nulle tali clausole, anche sotto il profilo del diritto internazionale, alla luce delle disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati che prevede la possibilità che uno Stato possa invocare l'invalidità del consenso prestato nel caso di malafede dell'altro contraente.

Resta a questo punto il problema della ulteriore validità dei trattati e degli accordi segreti che verrebbero in luce in virtù dell'obbligo di pubblicazione. Di qui la necessità di prevedere che la (eventuale) sanatoria dei trattati che rientrano nelle categorie previste dall'articolo 80 della Costituzione deve essere fatta per legge (articolo 30).

L'articolo 31, infine, introduce una norma di « chiusura » di questa disciplina organica di attuazione dei princìpi costituzionali in materia, statuendo che nella propria azione in seno agli organismi internazionali l'Italia debba essere coerente con tali princìpi e debba adoperarsi per promuovere il metodo democratico tanto nelle relazioni, quanto nel funzionamento delle istituzioni internazionali e per il raf-

forzamento dei poteri e delle funzioni delle istanze giurisdizionali internazionali: in altre parole per l'attuazione dei princìpi propri dello Stato di diritto anche nella comunità internazionale.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.

Le disposizioni finali – articoli 32, 33 e 34 – non si limitano alla rituale abrogazione delle norme incompatibili ed alla fissazione della data dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Esse introducono una novità di rilievo: l'abolizione della pena di morte, che nel nostro ordinamento sopravvive soltanto per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, in quanto incompatibile con l'esigenza del rispetto dei valori essenziali della persona umana. Viene, inoltre, specificamente prevista l'abrogazione di un intero corpo di norme estratte dal codice penale militare di guerra, molte delle quali già gravate da pesanti sospetti di incostituzionalità, la cui ulteriore permanenza in vita costituisce un pericolo gravissimo per l'esistenza stessa della democrazia (com'è il caso della norma che consente l'applicazione della legge militare di guerra in caso di urgente ed assoluta necessità), ovvero un attento potenziale ai diritti umani fondamentali ed una inammissibile coartazione di ogni azione individuale o collettiva per la pace.

Se tali abrogazioni non potessero essere rapidamente conseguite mediante l'approvazione parlamentare della presente proposta di legge e del suo articolo 30, potrà rendersi necessario il ricorso al *referendum* abrogativo; sarebbe anche questo un modo per dare attuazione, grazie all'impulso e alla volontà politica dei cittadini, all'articolo 11 della Costituzione e agli impegni di giustizia e di pace enunziati dal preambolo dello statuto delle Nazioni Unite; sarebbe anche questa una di quelle « Azioni Unite », di cui abbiamo illustrato la necessità e il disegno, che molti uomini e donne insieme, con i loro movimenti, partiti, sindacati e chiese, potrebbero intraprendere nel perseguire il ripudio della guerra, il superamento del dominio, l'inveramento della democrazia e il servizio alla libertà.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

CAPO I.

FINI E PRINCÌPI

ART. 1.

(Ripudio della guerra).

1. Lo scopo di realizzare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, di cui all'articolo 11 della Costituzione, non può essere perseguito, in nessun caso, facendo ricorso allo strumento della guerra.

ART. 2.

(Difesa della Patria).

1. La difesa della Patria, sacro dovere dei cittadini, comporta la difesa del territorio nazionale da attacchi ed aggressioni armate e la difesa della comunità nazionale e degli ospiti stranieri dal flagello della guerra, dalle malattie, dalle calamità naturali e da ogni altra minaccia o attentato alla loro integrità fisica e spirituale.

2. L'Italia provvede a tale difesa nella indivisibile solidarietà con tutti i popoli.

3. La difesa da attacchi armati è fondata su una componente militare armata e su una componente civile non armata. La difesa popolare non violenta si attua nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e si avvale del servizio civile.

ART. 3.

(Obiezione di coscienza).

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, non intendano servire nelle Forze armate, possono adempiere all'ob-

bligo di leva prestando, in luogo del servizio militare, un servizio civile nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

ART. 4.

(Regolamento pacifico delle controversie internazionali).

1. L'Italia fa propri gli intendimenti e gli impegni enunciati nel preambolo dello statuto delle Nazioni Unite e adotta come base della propria politica internazionale il principio dell'astensione dalla minaccia e dall'uso della forza e quello del prioritario regolamento pacifico delle controversie, da attuarsi attraverso i mezzi di cui al capo VI della Carta dell'ONU.

ART. 5.

(Promozione della dignità umana e della giustizia internazionale).

1. L'Italia indirizza la propria azione internazionale alla realizzazione dei princìpi di cui ai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali dell'uomo, nonché dei princìpi della Carta dei diritti e doveri economici degli Stati e degli altri princìpi e programmi deliberati dalle Nazioni Unite per promuovere un nuovo ordine politico ed economico internazionale che assicuri la dignità umana, lo sviluppo economico ed il progresso sociale di tutti i popoli.

2. In particolare, l'Italia riconosce il diritto di ogni popolo all'uso delle proprie ricchezze e risorse naturali; favorisce la formazione di prezzi internazionali equi e remunerativi, incoraggiando una ristrutturazione degli scambi rivolta ad assicurare un giusto rapporto fra i prezzi dei prodotti esportati e quelli dei prodotti importati dai Paesi in via di sviluppo; promuove il diritto di tutti i Paesi a benefi-

ciare del progresso scientifico e tecnologico ed a sviluppare una propria tecnologia adeguata al contesto ambientale e civile; accorda, per quanto possibile, negli scambi con i Paesi in via di sviluppo, trattamenti preferenziali, non discriminatori, senza vincolo di reciprocità.

3. L'Italia realizza tale azione anche attraverso la collaborazione con le formazioni sociali internazionali attive nel campo della cooperazione allo sviluppo e della protezione dei diritti umani.

ART. 6.

(Integrità della biosfera).

1. Nell'espletamento della propria azione internazionale, di cui all'articolo 5, l'Italia opera perché venga garantita l'integrità dell'ambiente naturale e siano preservate le possibilità di vita delle generazioni future.

ART. 7.

(Autodeterminazione e interdipendenza).

1. Nella propria azione internazionale l'Italia opera a favore della liberazione dei popoli nel rispetto dei princìpi dell'autodeterminazione, dell'interdipendenza e della solidarietà.

ART. 8.

(Rispetto dei valori culturali).

1. L'azione internazionale dell'Italia si ispira al rispetto delle diverse culture presenti nel mondo e riconosce ad ogni popolo il diritto di salvaguardare la propria identità e di promuovere autonomamente il proprio sviluppo culturale nell'ambito di relazioni amichevoli fra tutti i popoli, fondate sul riconoscimento reciproco e sul dialogo fra le diverse culture.

CAPO II.

AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE; AZIONE UMANITARIA

ART. 9.

(Prevenzione dei conflitti, misure non implicanti l'impiego della Forza armata).

1. L'Italia coopera, anche con mezzi di diplomazia preventiva, alla soluzione pacifica delle controversie, a norma del capo VI dello statuto dell'ONU.

2. Nei casi in cui il Consiglio di sicurezza dell'ONU accerti minacce o violazioni della pace o atti di aggressione, e decida misure non implicanti l'impiego della Forza armata a norma dell'articolo 41 dello statuto delle Nazioni Unite, l'Italia provvede a darvi attuazione mediante appositi provvedimenti legislativi, sempre che tali misure risultino conformi allo statuto medesimo.

ART. 10.

(Azione per il mantenimento della pace).

1. Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43 e seguenti dello statuto dell'ONU, l'Italia può fornire soltanto formazioni non armate, Forze di polizia e personale civile per funzioni di interposizione non violenta, spiegamento preventivo, assistenza e soccorso, nonché contingenti militari per partecipare all'azione delle Forze per il mantenimento della pace (caschi blu) che gli Organi delle Nazioni Unite decidano di porre in essere, con il consenso delle parti interessate, purché tale azione venga attuata direttamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso i propri organi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere autorizzati dalle Camere ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

ART. 11.

(Azione di polizia internazionale delle Nazioni Unite).

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale l'Italia si impegna a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ai sensi dell'articolo 43 dello statuto delle Nazioni Unite.

2. L'accordo o gli accordi speciali di cui al comma 1, potranno essere conclusi dall'Italia sia singolarmente sia insieme ad altri Membri delle Nazioni Unite, riuniti a tale scopo o già associati in organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui l'Italia faccia parte.

3. La ratifica degli accordi di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalle Camere ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto dell'ONU.

4. L'impiego dei contingenti militari italiani, messi a disposizione del Consiglio di sicurezza, in virtù degli accordi di cui ai commi precedenti, deve avvenire esclusivamente sotto il comando del Consiglio di sicurezza, coadiuvato dal Comitato di stato maggiore, in conformità agli articoli 45, 46 e 47 dello statuto delle Nazioni Unite e deve essere previamente autorizzato con deliberazione delle Camere.

5. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Italia di rifiutare l'invio o di ritirare i propri contingenti e di negare le facilitazioni militari in caso di azioni armate che esorbitino dai limiti intrinseci di cui all'articolo 42 dello statuto delle Nazioni Unite o che comportino, comunque, un uso massiccio ed indiscriminato della violenza militare, proprio della guerra.

ART. 12.

(Azioni comuni in ambito europeo).

1. Nel caso di azioni comuni in materia di politica estera e di sicurezza, deliberate dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, dal Consiglio atlantico, dal Consiglio dei ministri dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) e dagli organi della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), la partecipazione dell'Italia è subordinata dall'accertamento, da parte delle Camere, della conformità delle azioni stesse ai diritti fondamentali garantiti dall'articolo F del Trattato sull'Unione europea, ai princìpi supremi della Costituzione italiana, nonché alle norme della Carta delle Nazioni Unite.

ART. 13.

(Azione umanitaria).

1. Le Forze armate italiane e componenti civili non armate possono partecipare ad azioni non belligeranti che abbiano contenuto umanitario: soccorso a popolazioni colpite da calamità naturali o di altra natura, evacuazione di profughi, interventi d'urgenza per la tutela ambientale ed azioni simili.

2. Le azioni di cui al comma 1 richiedono il consenso dello Stato interessato.

ART. 14.

(Ossservanza del diritto internazionale bellico).

1. Le azioni compiute dalle Forze armate italiane sulla base delle disposizioni precedenti, anche nell'ambito di operazioni combinate con Forze armate di altri Paesi, sono soggette all'osservanza delle norme umanitarie, consuetudinarie e pattizie, del diritto internazionale bellico.

ART. 15.

(Inammissibilità di ulteriori interventi delle Forze armate italiane all'estero; sanzioni).

1. Le Forze armate italiane non possono compiere interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 2, 10 e 11.

2. I fatti commesi in virtù di operazioni militari all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano regolati dal diritto penale comune.

ART. 16.

(Diritto di resistenza).

1. Fermo restando l'obbligo dei militari di non eseguire gli ordini ricevuti quando ricorrano le circostanze di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 11 luglio 1978, n. 382, ed all'articolo 25, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, chiunque può opporsi non violentemente agli atti e ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente capo ed ha il diritto di rifiutare le prestazioni richieste in esecuzione di tali atti e provvedimenti.

ART. 17.

(Processo verbale delle sedute del Consiglio supremo di difesa).

1. In deroga agli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, l'ordine del giorno ed i verbali delle sedute del Consiglio supremo di difesa, aventi ad oggetto l'esame dei problemi generali e tecnici attinenti ad interventi delle Forze armate italiane all'estero, non possono essere classificati come segreti. Essi devono essere trasmessi senza indugio alle Commissioni competenti per la difesa dei due rami del Parlamento.

CAPO III.

DISCIPLINA DEI SISTEMI D'ARMA E DIVIETO DEL COMMERCIO DELLE ARMI DA GUERRA

ART. 18.

(Sistemi d'arma).

1. Le Forze armate italiane non possono essere dotate di sistemi d'arma aventi lo scopo di una proiezione strategica di potenza al di fuori dei confini della Patria, quali portaerei, vettori a lungo raggio e simili.

2. L'Italia si adopera sul piano internazionale perché dagli arsenali di tutti gli Stati siano estromessi i carri armati, massimo simbolo e strumento in questo secolo del dominio interno ed esterno, delle guerre di invasione e di aggressione e della repressione interna.

ART. 19.

(Divieto del commercio internazionale delle armi da guerra).

1. Il commercio internazionale dei sistemi e dei componenti d'arma è vietato.

2. Il Governo italiano si adopererà in sede internazionale perché il divieto di commercio internazionale delle armi da guerra sia introdotto anche nell'ordinamento degli altri Paesi.

ART. 20.

(Disciplina della produzione e della circolazione delle armi da guerra).

1. La progettazione, la produzione e la circolazione delle armi sono ammesse soltanto ai fini della difesa della Patria o in esecuzione di accordi internazionali conformi alle disposizioni della presente legge.

2. L'attività di produzione dei sistemi e dei componenti d'arma può svolgersi esclusivamente su commessa e sotto il controllo del Governo.

3. Il Governo cura direttamente, in esecuzione degli accordi internazionali e nei limiti indicati dalla presente legge, l'introduzione in Italia, il transito e la fornitura ai Paesi stranieri dei sistemi e dei componenti d'arma.

ART. 21.

(Divieto delle armi il cui uso è vietato dalle convenzioni internazionali).

1. Sono vietati la produzione, l'introduzione, il transito e la fornitura ai Paesi stranieri dei sistemi e dei componenti d'arma il cui uso sia vietato dalle convenzioni internazionali.

ART. 22.

(Divieto di armi nucleari, biologiche e chimiche).

1. In coerenza con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato con legge 24 aprile 1975, n. 131, e in attuazione della convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche, ratificata con legge 8 ottobre 1974, n. 618, sono vietati la produzione, l'introduzione, il transito e la fornitura ai Paesi esteri delle armi biologiche, chimiche e nucleari.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche all'introduzione, al transito ed all'immagazzinamento nel territorio nazionale dei sistemi d'arma di cui al medesimo comma 1 in dotazione alle Forze armate dei Paesi alleati dislocate in Italia in virtù della convenzione di Londra sullo statuto delle forze armate della Nato, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335, nonché in virtù di altri accordi comunque stipulati.

3. Al fine di rendere effettivo il divieto di cui al presente articolo il Governo italiano comunicherà al Consiglio atlantico ed alle altre parti interessate l'interdizione del dispiegamento e del transito in Italia di tali sistemi d'arma ed agirà per ottenerne lo smantellamento entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(Conversione ad usi civili della base di Comiso).

1. La base missilistica di Comiso non può essere adoperata per scopi militari ed è riconvertita ad usi civili.

ART. 24.

(Sistemi e componenti d'arma).

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente capo sono considerati sistemi o componenti d'arma anche i componenti meccanici o i programmi informatici dei quali risulti la destinazione all'assemblaggio o al funzionamento di armi da guerra.

ART. 25.

(Sanzioni penali).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che effettua attività di produzione, esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, in violazione delle disposizioni della presente legge, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 50 a 500 milioni di lire.

2. Chiunque ponga in essere trattative per il compimento delle operazioni indicate al comma 1 è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.

3. Chiunque produce, pone in circolazione o introduce in Italia materiali di armamento difformi dalle prescrizioni degli organi preposti alla commessa e al controllo delle armi da guerra, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.

4. Nei casi indicati dai precedenti commi i materiali d'armamento sono confiscati. Nel caso di cui al comma 1 sono altresì confiscati gli impianti e le attrezzature utilizzati per la produzione e per l'immagazzinamento dei materiali stessi.

ART. 26.

(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria).

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

ART. 27.

(Abrogazione di norme incompatibili).

1. Sono abrogate le norme della legge 9 luglio 1990, n. 185, che risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente capo.

CAPO IV.

ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI

ART. 28.

(Educazione alla pace ed alla solidarietà).

1. Le regioni, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, anche in collaborazione con le associazioni operanti in tal senso, la diffusione della cultura della pace, della non violenza e della cooperazione fra i popoli, con priorità nell'ambito scolastico, attraverso l'adozione di programmi di educazione, di studio e di informazione sui temi dello sviluppo, della cooperazione internazionale, della tutela dei diritti dell'uomo e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo a quelli fra i giovani.

CAPO V.

TRASPARENZA E COERENZA DELL'AZIONE INTERNAZIONALE

ART. 29.

(Pubblicazione degli accordi internazionali).

1. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984, n. 839, relative alla pubblicazione di tutti gli accordi con i quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, si applicano a tutti gli accordi, comunque stipulati, posti in essere a partire dal 1° gennaio 1948.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli accordi esecutivi di altri accordi o trattati internazionali già noti.

3. Le eventuali clausole di segretezza nei confronti degli altri Stati contraenti devono considerarsi come non apposte ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112.

4. Il Governo provvede alla pubblicazione degli accordi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In caso di ritardi, omissioni, non fedeltà dei testi pubblicati rispetto all'originale o di altre violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le pene previste dal codice penale per ciascuna ipotesi di reato aumentate dalla metà ai due terzi.

ART. 30.

(Sanatoria degli accordi stipulati).

1. L'autorizzazione all'esecuzione in sanatoria dei trattati e degli accordi che rientrano nelle categorie previste dall'articolo 80 della Costituzione deve essere fatta per legge.

ART. 31.

(Azione in seno agli organismi internazionali).

1. Nella propria azione in seno all'ONU, alle Comunità europee ed alle altre organizzazioni internazionali delle quali fa parte, l'Italia si adopera per l'affermazione e la tutela dei diritti dei popoli e dei diritti universali della persona umana; promuove e favorisce il metodo democratico nelle relazioni internazionali e nel funzionamento degli organi internazionali; opera per il rafforzamento dei poteri e delle funzioni delle istanze giurisdizionali internazionali.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32.

(Abolizione della pena di morte prevista dalle leggi militari di guerra).

1. Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, relative all'abolizione della pena di morte, sono estese anche ai delitti previsti dalle leggi militari di guerra.

ART. 33.

(Abrogazione di norme dei codici penali militari).

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale militare di guerra:

a) articolo 5 (Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente ed assoluta necessità);

b) articolo 8 (Riunione di navi o di aeromobili, forze terrestri distaccate);

c) articolo 9 (Corpi di spedizione all'estero);

d) articolo 10 (Operazioni militari per motivi di ordine pubblico);

e) articolo 11 (Mobilitazione delle forze armate dello Stato);

f) articolo 75 (Diffusione di particolari notizie di interesse militare);

g) articolo 80 (Pubblicazione di critiche o di scritti polemici);

h) articolo 86 (Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità);

i) articolo 87 (Denigrazione della guerra);

l) articolo 241 (Casi di coercizione diretta);

m) articolo 288 (Sentenze dei tribunali militari di guerra) limitatamente al primo comma;

n) articolo 289 (Inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione).

2. Sono altresì abrogate le norme dei codici penali militari che risultino incompatibili con la presente legge.

ART. 34.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3406
Lire 1000